

STATUTO DEL COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA DI FORNO DI ZOLDO COSTITUITO IN RISERVA ALPINA DI CACCIA (R.A.C.) DI FORNO DI ZOLDO



Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci della RISERVA ALPINA DI CACCIA di Forno di Zoldo in data

GG/MM/AAA

ARTICOLO 1

Natura giuridica e sede

1. Il Comprensorio Alpino (CA), denominato CA BL n.24, istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e degli articoli 8, comma 4 bis e 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è una struttura associativa che non ha fini di lucro e che persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio compreso all'interno della Zona faunistica delle Alpi, delimitato dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (di seguito denominato PFVR) 2022-2027.
2. La sede del CA è stabilita nel Comune di Val di Zoldo, Borgo Baron n.29.
3. Il Comprensorio Alpino è costituito in Riserva Alpina di Caccia (R.A.C.) di Forno di Zoldo, associazione non riconosciuta di diritto privato ai sensi degli artt. 36 e s.s. del CC, secondo gli usi e le consuetudini della provincia di Belluno.

ARTICOLO 2

Organi della Riserva Alpina di Caccia

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono organi della Riserva:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vicepresidente;
 - c) il Segretario;
 - d) il Comitato Direttivo;
 - e) l'Assemblea dei Soci;
 - f) il Revisore Unico dei Conti

ARTICOLO 3

Durata degli Organi

Il Presidente, il Comitato Direttivo ed il Revisore Unico dei Conti rimangono in carica per i 5 anni successivi alla loro elezione.

ARTICOLO 4

Compiti e funzioni del Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ed è nominato dal Presidente della Provincia; i requisiti per l'elezione sono gli stessi previsti per l'elezione a componente del Comitato Direttivo.
2. Al Presidente spetta:
 - a) la legale rappresentanza della Riserva;
 - b) convocare e presiedere il Comitato direttivo e l'Assemblea dei Soci;
 - c) assicurare l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli organi della Riserva.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
4. Le dimissioni del Presidente comportano l'immediato scioglimento di diritto del Comitato Direttivo. In tal caso spetta al Presidente dimissionario convocare l'Assemblea dei Soci entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente e dei nuovi Consiglieri del Comitato Direttivo. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei soci.
5. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi nella medesima Riserva.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai mandati successivi alla data di decorrenza di validità del PFVR 2022-2027.

ARTICOLO 5

Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo della Riserva

1. Il Comitato Direttivo, nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali, è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, designati dalla Assemblea dei Soci mediante elezione tra i suoi iscritti, ed è integrato da un rappresentante delle Associazioni agricole, un rappresentante delle Associazioni ambientaliste ed un rappresentante degli Enti locali, ed è nominato dal Presidente della Provincia.
2. Nel caso in cui si debba procedere a singole surroghe, verrà nominato dal Presidente della Provincia il primo dei non eletti; a parità di voto prevale il candidato con maggiore anzianità d'età. In caso di esaurimento della lista si procederà ad elezioni suppletive per il consigliere mancante nella prima seduta utile. Durante tale periodo sono comunque valide le eventuali decisioni assunte dal Comitato Direttivo.
3. Non è ammesso il voto di lista.
4. I componenti del Comitato Direttivo:

a) sono eleggibili tra tutti i soci regolarmente iscritti che non abbiano subito le sanzioni previste dall'art. 31 comma 1 lett. a), b), c) e g) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei tre anni precedenti la nomina;

b) non devono essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 30 commi 1 e 2 della legge n. 157 del 1992, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale;

c) non devono versare in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti, rispettivamente fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, ovvero alla cessazione della durata della misura di prevenzione.

5. Il Comitato Direttivo, al suo interno, elegge il Vicepresidente.

6. Il Comitato Direttivo:

a) attua la gestione tecnica e amministrativa della Riserva;

b) rilascia i permessi d'ospite sulla base di specifica regolamentazione approvata dall'Assemblea dei Soci; (vedi Regolamento di Riserva)

c) collabora, anche avvalendosi dei cacciatori di selezione, con il Servizio Regionale di Vigilanza per effettuare i censimenti della fauna selvatica;

d) propone i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalle norme, dai regolamenti e dal piano di abbattimento formulato dalla Provincia, anche apportando eventuali modifiche, esclusivamente in senso restrittivo, al calendario venatorio, le quali devono essere oggetto di formale approvazione da parte della medesima struttura;

e) può individuare una giornata settimanale in cui è possibile esercitare il prelievo venatorio solo con armi a canna rigata; (vedi Regolamento di Riserva)

f) attua iniziative finalizzate alla promozione dell'allenamento e dell'addestramento dei cani e delle gare cinofile;

g) formula e attua i piani di ripristino ambientale, di miglioramento degli habitat della fauna selvatica, promuovendo in tal senso, le iniziative più opportune, finalizzate alla consistenza faunistica ottimale;

h) provvede alla gestione dei piani di ripopolamento della fauna selvatica autoctona;

i) collabora e concorre all'attività di controllo svolta dal Servizio Regionale di Vigilanza;

l) adotta ogni altra iniziativa finalizzata alla protezione della caratteristica fauna alpina e alla corretta gestione del prelievo venatorio;

m) cura la tabellazione del territorio della Riserva, qualora prevista;

n) collabora all'assistenza della fauna selvatica in difficoltà;

o) determina la quota associativa ordinaria annuale dovuta dai Soci, tenuto presente quanto dispone il Regolamento in merito;

- p) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto, sulla base di uno schema predisposto dalla Provincia, da presentare all'Assemblea dei Soci;
- q) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- r) determina l'eventuale compenso da corrispondere al Revisore Unico dei Conti;
- s) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati alla Riserva dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria;
- t) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica;
- u) prende atto della graduatoria di iscrizione alla Riserva redatta dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

7. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono.

8. La convocazione avviene secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e viene portata a conoscenza dei suoi componenti e del Revisore Unico dei Conti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.

9. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti palesi e con almeno la presenza della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.

ARTICOLO 6

Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo formato dall'intera comunità dei cacciatori assegnati a ciascuna Riserva.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. All'Assemblea spetta:
 - a) l'elezione del Presidente della Riserva
 - b) la designazione mediante elezione, dei componenti del Comitato Direttivo della Riserva;
 - c) l'approvazione e la modifica dello Statuto della Riserva;
 - d) la deliberazione sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del Comitato;
 - e) la nomina del Revisore Unico dei Conti;
 - f) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - g) la pianificazione dei prelievi venatori;
 - h) l'istituzione dei Consorzi di Riserva;
 - g) può approvare patti associativi purché non in contrasto con i contenuti di uno schema tipo approvato con Provvedimento della Giunta regionale; entro 15 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, i patti associativi devono essere trasmessi alla Struttura regionale competente in materia faunistica - venatoria che provvede all'emissione del visto di conformità. I patti associativi entrano in vigore e sono applicabili solo a seguito dell'acquisizione del visto di conformità; ogni variazione dei patti associativi è soggetta allo stesso iter procedurale previsto per la prima approvazione;

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei Conti.

5. La convocazione viene effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i soci e da affiggere all'albo della sede. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione può essere effettuata anche in modalità digitale secondo le decisioni dell'Assemblea medesima. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea.

6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei soci, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese con la maggioranza dei voti espressi; l'elezione degli organi di norma a scrutinio segreto. Non è ammesso il voto tramite delega. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni in cui il voto degli astenuti sia superiore al 50 per cento più uno dei voti espressi. Le assemblee possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza. Per l'elezione del Presidente e del Comitato Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei soci; l'approvazione o la modifica dello Statuto è assunta dalla maggioranza assoluta dei soci.

ARTICOLO 7

Facoltà e compiti del Revisore Unico dei Conti

1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci tra coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti.

2. Al Revisore Unico dei Conti spetta:

- a) la redazione della relazione al bilancio preventivo;
- b) la redazione della relazione al rendiconto finanziario;
- c) il controllo sull'attività e sui movimenti di cassa.

3. Il Revisore Unico dei Conti può assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Qualora il Revisore Unico dei Conti accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente la Provincia.

ARTICOLO 8

Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario

1. Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo.
2. Sono suoi compiti, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci e la gestione contabile della Riserva. Redige i verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea, che vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e posti all'approvazione nella prima seduta utile successiva.

ARTICOLO 9

Assegnazione dei soci alla Riserva

1. I soci della Riserva sono assegnati dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria e hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività della Riserva di appartenenza. (vedi Regolamento di Riserva) Ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto, possono presentare domanda di assegnazione alla Riserva di caccia i cacciatori in possesso di regolare licenza di caccia che abbiano sostenuto l'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio in zona faunistica delle Alpi davanti all'apposita Commissione di esame istituita presso la sede provinciale di Belluno. Quest'ultimo requisito non è necessario per coloro che abbiano conseguito la licenza di caccia prima dell'entrata in vigore della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30.
2. Coloro che rivestono la qualifica di socio della Riserva alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007-2012), approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, sono da considerarsi automaticamente iscritti, previo pagamento della relativa quota annuale di iscrizione, alla medesima Riserva, salvo diversa formale comunicazione di recesso da parte degli interessati; la qualifica di socio è comunque conservata anche in caso di avvenuta assunzione di provvedimenti amministrativi di definizione di un diverso indice di densità venatoria.
3. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
4. I soci che recedono, oppure vengono sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso delle quote associative qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.
5. Le quote associative non sono differenziabili sulla base della residenza anagrafica.

ARTICOLO 10

Disposizioni amministrativo-contabili

1. L'esercizio amministrativo e sociale della Riserva va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio di previsione ed il rendiconto sono approvati entro il 28 febbraio.

ARTICOLO 11

Sanzioni disciplinari

A norma dell'art. 35 comma 2 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la Riserva, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, potrà prevedere misure disciplinari da applicare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni in materia venatoria e di trasgressioni degli obblighi statutari e regolamentari, ivi comprese le violazioni dei patti associativi, ove sottoscritti (vedi Regolamento di Riserva). Le misure disciplinari sono rappresentate, in particolare, dal richiamo, dalla censura, dalla sospensione e dall'espulsione del socio in relazione alla gravità delle infrazioni e delle inadempienze alle norme di comportamento e degli obblighi connessi con la qualità di socio. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consigliare, stabilisce i criteri a cui devono attenersi le Riserve nell'adozione del regolamento e le procedure, in contraddittorio con gli interessati, a cui conformarsi per la contestazione delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni. L'Assemblea dei soci potrà prevedere la delega della materia a organi/commissioni terzi esterni alla Riserva.

Articolo 12

Disposizioni relative ai Comprensori Alpini /Riserve Alpine di Caccia della provincia di Belluno

1. Ai Comprensori alpini/Riserve Alpine di Caccia ricadenti nel territorio della provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al **comma 2** dell'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 e dall'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 30.

ARTICOLO 13

Disposizioni finali

1. Il Presidente della Provincia, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato Direttivo della Riserva procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato Direttivo.

2. Il socio, per essere ammesso all'esercizio venatorio, dovrà accettare incondizionatamente le disposizioni del presente Statuto.

3. Per quanto non sia espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile nonché le disposizioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dal PFVR 2022-2027 e dal Regolamento regionale per la gestione faunistica e la disciplina dell'attività venatoria nella Zona Faunistica delle Alpi.

INDICE	Pagina
Art. 1 - Natura giuridica e sede.....	1
Art. 2 - Organi della Riserva.....	1
Art. 3 - Durata degli organi.....	1
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente.....	3
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo.....	3
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea dei Soci.....	5
Art. 7 - Facoltà e compiti del Revisore Unico dei Conti.....	6
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario.....	7
Art. 9 - Assegnazione dei soci alla Riserva.....	7
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.....	7
Art. 11 - Sanzioni disciplinari.....	8
Art. 12 - Disposizioni relative ai Compensori Alpini /Riserve Alpine di Caccia della provincia di Belluno.....	8
Art. 13 - Disposizioni finali.....	8
Indice.....	9

§§§§§